



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza Pietro Mosca n.9 - 20020 MISINTO

☎ 02.96721010 - Fax 02.96328437 C.F. 03613110158 - P.IVA 00758690960

e-mail ufficiale del Comune: info@comune.misinto.mi.it

e-mail servizio affari generali: segreteria@misinto.info

sito internet: www.comune.misinto.mi.it

Regolamento Comunale

DISCIPLINA del COMMERCIO su AREE PUBBLICHE

L. n. 15 del 21-3-2000, Regione Lombardia •

Approvato con deliberazione n. 39. del Consiglio comunale

in data 29/11/2004 divenuta esecutiva, ai sensi di legge, il 11/12/2004

modificato con deliberazione C.C. n. 17 del 31/05/2005

S O M M A R I O

Titolo I – NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere
- Art. 4 bis – Commissione consultiva
- Art. 5 - Compiti degli uffici comunali
- Art. 6 - Esercizio dell'attività
- Art. 7 - Produttori agricoli - Autorizzazione d'esercizio
- Art. 8 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 9 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione
- Art. 10 - Pubblicizzazione dei posteggi liberi
- Art. 11 - Posteggi fuori mercato – Criteri di assegnazione
- Art. 12 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante
- Art. 13 – Cessazione Attività
- Art. 14 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

- Art. 15 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area
- Art. 16 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 17 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio
- Art. 18 - Indirizzi generali in materia di orari
- Art. 19 - Festività
- Art. 20 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 21 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Rinvio
- Art. 22 - Validità delle presenze
- Art. 23 - Delega
- Art. 24 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati
- Art. 25 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere
- Art. 26 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

Titolo II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

- Art. 27 - Definizione – Rinvio
- Art. 28 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo
- Art. 29 - Planimetria dei mercati
- Art. 30 - Utilizzo del posteggio
- Art. 31 - Dimensioni dei posteggi
- Art. 32 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato
- Art. 33 - Scambio reciproco di posteggio
- Art. 34 - Messa a disposizione di aree private
- Art. 35 - Posteggi riservati ai produttori agricoli
- Art. 36 - Decadenza dalla concessione del posteggio
- Art. 37 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio –
Debita del canone concessorio
- Art. 38 - Revoca della concessione del posteggio
- Art. 39 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria
- Art. 40 - Effettuazione di mercati straordinari
- Art. 41 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali . Scheda

Titolo III – COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 42 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 43 - Limitazioni all'esercizio dell'attività
- Art. 44 - Divieti
- Art. 45 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo –
Modalità. Orari. Divieti

Titolo IV – FIERE

- Art. 46 - Tipologia ed aree destinate a fiere
- Art. 47 - Autorizzazione per operare nelle fiere
- Art. 48 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria
- Art. 49 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

Art. 50 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari. Scheda

Titolo V – POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 51 - Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

Art. 52 - Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

Art. 53 - Autorizzazioni giornaliere per manifestazioni – ricorrenze – sagre e simili

Titolo VI – SANZIONI

Art. 54 – Sanzioni pecuniarie

Art. 55 – Sanzioni accessorie

Titolo VI - NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA

Art. 56 - Normativa igienico-sanitaria

Titolo VII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57 - Disposizioni transitorie e finali

ALLEGATI

A) Planimetria relativa al mercato

B) Bando comunale per l'assegnazione in concessione di aree nei mercati

TITOLO I NORMATIVA GENERALE

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nei mercati comunali al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della legge regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio rappresentate a livello provinciale e/o comunale.

3. Il regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 2 Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

a) per **commercio su aree pubbliche**: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;

b) per **aree pubbliche**: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;

c) per **mercato**: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

d) per **mercato specializzato od esclusivo**: un mercato nel quale, almeno il novanta per cento dei posteggi è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

e) per **mercato stagionale**: un mercato che si svolge per un periodo di tempo non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta giorni. Può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio;

f) per **presenze effettive in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;

g) per **presenze in un mercato**: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene comunque, considerato presente sul mercato;

h) per **fiera**: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

i) per **fiera specializzata**: la manifestazione nella quale, almeno il novanta per cento dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;

j) per **fiera locale**: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione

commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;

k) per **presenze effettive in una fiera**: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;

l) per **presenze in una fiera**: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

m) per **autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche**: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

n) per **posteggio**: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;

o) per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale;

p) per **"Decreto Legislativo"**: il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;

q) per **"Legge Regionale"**: la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;

r) per **registro imprese**: il registro imprese di cui alla L. n. 580/1993, tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura;

s) per **B.U.R.L. Bollettino Ufficiale della Regione**: il *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia;

t) per **mercato straordinario**: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;

u) per **posteggio fuori mercato**: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;

v) per **miglioria**: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;

w) per **scambio**: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;

x) per **posteggio riservato**: il posteggio individuato per i produttori agricoli;

y) per **settore merceologico**: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE;

z) per **spunta** o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;

aa) per **"spuntista"**: l'operatore in possesso dei requisiti per il commercio su aree pubbliche, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;

ab) per **produttori agricoli**: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;

ac) per **ordinanza del Ministro della Sanità**: l'ordinanza di detto Ministero in data **3 aprile 2002**;

ad) per **Polizia Locale o P.L.**: la Polizia Locale;

ae) per **Responsabile del Servizio competente**: il Responsabile del Servizio competente per la disciplina del commercio su aree pubbliche o il Segretario del Comune di Misinto.

af) per **automezzo attrezzato o negozio mobile**: il veicolo immatricolato a norma del N.C.d.S. come veicolo speciale uso negozio

ag)per **C.d.S.**: il vigente Codice della Strada approvato dal D.Lgs. 30.4.1992 n. 285 e

successive integrazioni e modificazioni

ah) per **Reg.Es.Att..C.d.S.** : il vigente Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada e successive integrazioni e modificazioni

Art. 3 **Finalità**

1. Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;

d) valorizzare la funzione commerciale resa da mercati e fiere, al fine di assicurare un servizio anche nelle zone e nei quartieri più degradati, non sufficientemente serviti dalla struttura commerciale esistente;

e) salvaguardare e riqualificare il centro storico, attraverso la valorizzazione delle varie forme di commercio su aree pubbliche, nel rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale;

f) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine a vocazione turistica, in relazione all'andamento del turismo stagionale;

g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

– un facile accesso ai consumatori;

– sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;

– il minimo disagio alla popolazione;

– la salvaguardia dell'attività commerciale in atto ed, in particolare, quella dei mercati nei centri storici, compatibilmente con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

– un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

Art. 4

Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;

b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;

c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;

d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia locale;

- e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f) la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 4 bis **Commissione consultiva**

La Commissione consultiva non viene istituita ai sensi dell'art. 10 della L.R. 21/03/2000, n. 15. L'Ente nelle sottoindicate questioni previste dall'art. 4 della L.R. 15/2000 sente obbligatoriamente le Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle Imprese commerciali su aree pubbliche e del Comune :

- a) programmazione dell'attività
- b) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi
- c) istituzione, soppressione e spostamento e ristrutturazione dei mercati e delle fiere
- d) definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico
- e) predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche

Art. 5 **Compiti degli uffici comunali**

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso l'ufficio commercio e/o la Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. I Responsabili preposti si avvalgono, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale a loro assegnato.

3. I Servizi Tecnici Comunali sono incaricati di provvedere alla manutenzione, alla pulizia, alla dotazione dei servizi delle aree di mercato, nonché all'apposizione della segnaletica che si rendesse necessaria, anche provvisoriamente.

Art. 6 **Esercizio dell'attività**

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e comunque non oltre il tempo previsto dal regolamento per l'occupazione spazi ed aree pubbliche (art. 22). Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione. L'operatore itinerante deve avere al seguito l'autorizzazione di cui al successivo comma 3.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività

in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul terreno nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

Art. 7

Produttori agricoli. Autorizzazione d'esercizio

1. Gli imprenditori agricoli, singoli ed associati, iscritti nel registro delle imprese di cui alla L. 580/93, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le misure di igiene e sanità.

2. La vendita diretta in forma itinerante è soggetta a previa comunicazione al comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e può essere effettuata decorsi 30 (TRENTA) GIORNI dal ricevimento della comunicazione.

La comunicazione dovrà contenere:

- a) le generalità del richiedente;
- b) l'iscrizione al registro delle imprese;
- c) gli estremi di ubicazione dell'azienda;
- d) la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita;
- e) le modalità con cui si intende effettuare la vendita, compreso il commercio elettronico

3. La vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico può essere effettuata previa comunicazione indirizzata al Sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 114/98.

4. Può essere effettuata la vendita anche di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa ai sensi del D.lgs. 18/05/2001, n. 228.

5. Per la vendita diretta disciplinata dal D.Lgs. 228/2001 non si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 114/98 – art. 4 – comma 2, lettera d) - ai sensi de comma 7 dell'art. 4, fatta salva l'applicazione del comma 8.

Art. 8

Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi delle vigenti norme che regolano l'autocertificazione.

2. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

3. I produttori agricoli concessionari di posteggio sono soggetti alle norme contenute nel

presente regolamento ai fini dell'assegnazione del posteggio.

Art. 9

Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nei mercati comunali al dettaglio mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati comunali al dettaglio che si svolgono su area pubblica.

2. La graduatoria è approvata dal Responsabile del servizio competente.

3. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento.

Nella domanda, di cui l'ufficio Commercio predispone e mette a disposizione del pubblico un apposito modello, devono essere dichiarati:

a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;

e) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;

f) il settore od i settori merceologici.

4. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio Postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'ufficio Commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 4. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i 15 (quindici) giorni successivi dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla

graduatoria di cui al comma 6, decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della stessa.

8. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari dei posteggi ai sensi dell'art 13 della Legge Regionale.

Art. 10 **Publicizzazione dei posteggi liberi**

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, l'ufficio commercio deve trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.L., tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *Bollettino Ufficiale* della Regione.

3. La domanda deve contenere le indicazioni precisate all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 11 **Posteggi fuori mercato. Criteri di assegnazione**

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Comune sulla base di apposita graduatoria approvata dal Responsabile del Servizio competente e pubblicata all'albo pretorio per 30 (trenta) giorni interi e consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo.

3. Il termine di partecipazione è di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

b) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'ufficio protocollo

generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, l'ufficio commercio pubblica la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'albo pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della stessa all'albo pretorio del Comune.

Art. 12

Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio competente.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza nel Comune di Misinto che rilascia l'autorizzazione; se società di persone, deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata domanda (la modulistica è disponibile c/o l'ufficio commercio) in bollo al Comune, nella quale devono essere precisati:

a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome, nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;

d) il settore od i settori merceologici richiesti;

e) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

Alla domanda dovrà essere allegata:

a) (nel caso la domanda non sia sottoscritta in presenza dell'impiegato che la riceve) copia di un documento di identità del/i sottoscrittore/i

b) (nel caso il richiedente sia cittadino di uno stato dell'Unione Europea) copia del permesso di soggiorno

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria all'ufficio commercio

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa lo stesso ufficio ne dà comunicazione al richiedente entro 10 (dieci) giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dai giorni in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui l'ufficio non provveda alla comunicazione di cui al comma 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non

comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro 90 (NOVANTA) GIORNI dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile di servizio competente deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 13

Cessazione attività

1. La cessazione dell'attività deve essere comunicata al Comune utilizzando apposita modulistica disponibile presso l'ufficio commercio, alla quale andrà allegata l'autorizzazione in originale o, in caso di smarrimento, copia della denuncia presentata alle competenti autorità.

2. La comunicazione di cessazione dell'attività dovrà, in caso di subingresso, comunque essere presentata dal cedente.

Art. 14

Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico o con scrittura privata autenticata; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, all'ufficio commercio.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante, in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del decreto legislativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo e non comunichi il subingresso entro 4 (quattro) mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio competente.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del decreto legislativo alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta, a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e

comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio competente.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al decreto legislativo, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

10. All'atto del subentro l'operatore ha l'obbligo di conoscere il contenuto del presente regolamento e di tutte le leggi vigenti in materia.

Art. 15

Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su **area pubblica a posto fisso**, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma **itinerante**, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di 6 (sei) mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 16

Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 (venti) giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;

b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;

c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;

d) il mantenere atteggiamento irrispettoso nei confronti di altri operatori, di cittadini, nonché dei funzionari ed agenti preposti al controllo;

e) lo scambio reciproco del posteggio senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune;

f) il mancato o ritardato pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.), così come previsto nel Regolamento vigente in materia.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno 2 (due) volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

4. La P.L. avrà cura di tenere uno apposito registro delle violazioni accertate in materia di commercio su aree pubbliche.

5. La procedura sanzionatoria deve essere rispondente alla normativa vigente in materia.

Art. 17

Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente giustificate e fatte pervenire in Comune entro i 15 (quindici) giorni dall'inizio dell'assenza;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a 3 (tre) mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi

2. La violazione degli art. 30 e 31 del presente regolamento comunale per più di 3 (tre) volte comporta, oltre al pagamento della sanzione, la revoca dell'autorizzazione.

3. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da parte del Responsabile del servizio competente.

Art. 18

Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della L.R. 15/2000 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'attività può essere esercitata in fasce orarie diverse rispetto a quelle vigenti per il commercio al dettaglio in sede fissa;

b) la fascia oraria massima di orario è compresa tra le ore 5.00 e le ore 24.00;

c) è vietata l'istituzione di nuovi mercati in giornate domenicali o festive;

d) è vietato effettuare mercati e fiere nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua. Limitazioni temporali allo svolgimento del commercio possono essere stabilite in caso di indisponibilità dell'area mercatale dovuta a motivi di pubblica sicurezza, polizia stradale, di carattere igienico-sanitario od altri di pubblico interesse

2. Il Sindaco provvede, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del Comune, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato, che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 90 minuti prima dell'inizio e 60 minuti (ART. 19 regolamento

TOSAP) dopo la fine delle vendite.

3. L'orario dei singoli mercati e fiere in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative ad ogni singolo mercato, area o fiera.

Art. 19

Festività

1. Qualora il mercato ricada in giorno festivo, non sarà effettuato. In tal caso il Comune può, a richiesta della maggioranza degli operatori assegnatari di posteggio al mercato settimanale, autorizzare lo svolgimento del mercato stesso in un altro giorno.

2. E' possibile, tuttavia, effettuare il mercato nel giorno festivo se questo viene inserito nella programmazione dei mercati straordinari che annualmente deve essere concordata con l'Amministrazione in sintonia con quanto previsto per le attività commerciali in sede fissa.

3. Non trova applicazione quanto previsto ai punti 1 e 2 qualora il mercato ricada nelle festività di Natale, Capodanno e Pasqua.

Art. 20

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento di mercati e fiere è interdetta, con apposita ordinanza, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato o fiera e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti.

Art. 21

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate ed esatte tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

Art. 22

Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nelle fiere e mercati, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino espressamente delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa alla spunta deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzativo che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica od, in caso di smarrimento o distruzione di essa, di copia autenticata ai sensi di legge corredata da copia denuncia presentata agli organi di polizia.

Art. 23

Delega

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei

requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998, che debbono dagli stessi essere autocertificati, su delega scritta del titolare, da comunicare all'ufficio commercio.

2. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci possono svolgere l'attività, senza nomina del delegato.

Art. 24

Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente nel mercato o fiera, al posteggio assegnato, entro l'orario di inizio delle vendite.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, è considerato assente.

3. È obbligatoria la permanenza degli operatori presso il posteggio assegnato per tutta la durata del mercato o delle fiere. In caso contrario l'operatore, salvi i casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. L'ufficio commercio provvede ad annotare, in apposite schede, le giornate di assenza dell'operatore nei giorni di mercato o fiera. Le stesse sono pubblicizzate e consultabili presso l'ufficio commercio, previa richiesta anche verbale.

4. Sono considerate presenze in una fiera le date in cui l'operatore è in graduatoria e si è presentato in tale fiera anche se non vi ha svolto l'attività.

Art. 25

Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. La soppressione di mercati o fiere, il loro spostamento, la modifica della dislocazione dei posteggi e lo spostamento delle date di svolgimento, sono deliberati dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del Comune

2. Il Comune, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di un eventuale provvedimento di riduzione dei posteggi esistenti in un mercato, deve segnalare alla Regione il numero dei posteggi soppressi.

3. Lo spostamento del mercato, temporaneamente od in via definitiva, in altra sede o l'effettuazione dello stesso in altro giorno lavorativo, può essere disposto per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni o vincoli imposti da motivi di viabilità, traffico od igienico-sanitario.

4. Qualora si proceda allo spostamento di parte o dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione, avviene con le seguenti modalità:

a) anzianità di presenza effettiva nel posteggio di mercato;

b) anzianità di presenza effettiva nel mercato;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione ai settori merceologici – alimentare e non alimentare – ed al tipo di attrezzature di vendita utilizzate dai singoli richiedenti.

5. Quando le date di effettuazione di mercati e fiere coincidono, e non sono disponibili altre aree pubbliche che ne consentano lo svolgimento simultaneo, deve essere consentita l'effettuazione del mercato in altra data, da stabilire sentite l'Associazione dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e del Comune.

Art. 26

Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dall'ufficio commercio alla Camera di Commercio, entro 10 (dieci) giorni dall'adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa ai mercati e fiere che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 27

Definizione – Rinvio

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali, e straordinari, sono definiti all'art. 1 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II.1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;

b) il periodo di svolgimento dei mercati e relativi orari;

c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;

d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;

e) i settori e le eventuali tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;

b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;

c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 28

Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nei mercati sia fuori, ha la durata di 10 (dieci) anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere, alla scadenza, al rinnovo delle concessioni, ne dovrà

essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. Fatti salvi i diritti acquisiti, nello stesso mercato l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

4. Non possono rilasciarsi concessioni per settori merceologici diversi dall'originario, al fine di mantenere equilibrio tra i settori alimentare e non alimentare.

Art. 29 **Planimetria dei mercati**

1. Presso l'ufficio commercio è consultabile, previa richiesta al responsabile dell'ufficio, durante l'orario di apertura al pubblico degli Uffici Comunali, una planimetria dei mercati che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione, l'eventuale suddivisione in settori del mercato, i servizi e parcheggi.

2. Se, su approvazione del Consiglio, saranno costituite fiere ai sensi del D. Lgs. 114/98, verrà allegata planimetria indicante le aree utilizzate per lo svolgimento.

Art. 30 **Utilizzo del posteggio**

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. Ciascun posteggio è utilizzato per la vendita di prodotti appartenenti ai settori merceologici alimentare o non alimentare, come individuati nell'allegata planimetria.

3. Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio di almeno 0,5 metri, che dovrà essere lasciato libero da merci ed attrezzature. Non è, pertanto, consentito l'abbinamento dei banchi di vendita tra banchi limitrofi. Inoltre la collocazione dei banchi, delle tende di copertura e delle altre strutture sporgenti dovrà consentire il passaggio dei mezzi di emergenza, per un minimo di metri 3.00, salvo quanto risulta nella planimetria del mercato.

4. L'eventuale tendone o copertura, obbligatorio per la vendita dei generi alimentari, dovrà essere sistemato ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2. E' consentito inoltre usare teli laterali per proteggere la merce dai raggi solari, purchè in buono stato ed in sintonia con il tendone o copertura al fine di garantire il decoro.

5. E' vietato fissare al suolo le tende di copertura dei banchi.

6. I titolari dei posteggi devono evitare ogni comportamento che disturbi l'ordinato funzionamento del mercato: pertanto è vietato l'uso di altoparlanti o di altri apparecchi di amplificazione o diffusione dei suoni per richiamare l'attenzione dei passanti. I venditori di dischi, musicassette o di apparecchi di riproduzione sonora devono contenere il volume nei limiti strettamente necessari per la prova e la dimostrazione agli acquirenti.

7. Il Comune declina ogni responsabilità, per danni o deperimento delle merci.

8. La merce sui banchi di vendita deve essere tenuta esposta alla vista dell'acquirente.

9. Su ogni prodotto è obbligatorio esporre il relativo prezzo, così come previsto dal D.Lgs. 114/98.

10. In caso di nevicata l'operatore ha l'obbligo di sgomberare dalla neve il proprio posto e l'area di pertinenza.

11. Nell'interesse della salute pubblica, i generi alimentari devono essere esposti esclusivamente

su negozi mobili o banchi attrezzati aventi le caratteristiche di cui agli artt. 4 e 5 dell'Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002.

12. E' fatto obbligo agli operatori di tenere abiti e grembiuli sempre puliti e di curare la pulizia dei banchi, nonché delle relative attrezzature.

13. E' vietato smaltire i rifiuti provenienti dall'attività svolta fuori del territorio comunale.

14. Ai sensi dell'art. 40 – comma 3 - del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, i rifiuti derivanti dall'attività di mercato dovranno essere smaltiti dagli operatori stessi avendo cura di lasciare ben pulito il suolo utilizzato.

15. Le infrazioni alle disposizioni previste al comma 14 sono punite ai sensi del vigente regolamento comunale per la gestione dei rifiuti, salvo che non si configuri contemporaneamente un illecito penale o la violazione di altre norme speciali.

Art. 31 Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli stessi autoveicoli attrezzati. Qualora il titolare del posteggio impieghi un autoveicolo di dimensioni superiori, ha diritto, ove è possibile, a che l'area venga ampliata oppure che gli venga concesso un altro posteggio, scegliendo tra quelli liberi.

2. Fatte salve le dimensioni previste per i singoli posteggi di cui all'**allegato A)** Le dimensioni massime stabilite per i posteggi del mercato sono comunque contenute entro le seguenti dimensioni: mt. 7,00 di lunghezza e mt. 4,00= di profondità. In caso di provata necessità e laddove l'area lo permetta, è possibile consentire una profondità ed una lunghezza maggiore.

Art. 32 Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul B.U.R.L., i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica in un mercato comunale possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. Se la domanda è unica, la stessa sarà accolta dal Responsabile del servizio competente, previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita dello stesso settore merceologico;

b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso settimanale, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;

c) maggiore anzianità maturata dalla data di assegnazione del posteggio dal quale si chiede il trasferimento;

d) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

e) datazione presentazione della domanda al protocollo comunale : eventuali domande precedenti la data di esecutività del presente Regolamento saranno tenute in considerazione solo se riproposte citando gli estremi di presentazione delle stesse (data e numero del protocollo comunale).

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio competente e pubblicata all'albo pretorio, per trenta giorni interi e consecutivi.

Art. 33 **Scambio reciproco di posteggio**

1. I soggetti titolari di posteggio nei mercati comunali non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata all'istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è assunto dal Responsabile del Servizio competente. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 34 **Messa a disposizione di aree private**

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per uno o più giorni della settimana o del mese, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.

2. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello regionale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 35 **Posteggi riservati ai produttori agricoli**

1. Ai produttori agricoli può essere riservata, al massimo, la percentuale del 3 (tre) per cento del totale dei posteggi previsti, nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 9 e 11 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 9 comma 3, lettera c) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 9, comma 4, lettera a) del presente regolamento, è riferito

all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli, gli stessi posteggi possono essere assegnati ad operatori su area pubblica, titolari di autorizzazione amministrativa, tenuto conto del più alto numero di presenze sul mercato.

6. La vendita può riguardare anche la stessa tipologia di prodotti venduti dal concessionario del posteggio, e deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria.

Art. 36

Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a 4 (quattro) mesi, (pari a 18 giorni) salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, da comunicarsi, tempestivamente, e comunque non oltre i 15 (quindici) giorni dal verificarsi dell'assenza. Sono giustificate e non si calcolano le assenze dovute a causa di forza maggiore (calamità , particolari eventi atmosferici attestati dalla P.L., blocco della circolazione debitamente documentato da parte dell'operatore)

2. In caso di attività stagionale e di assegnazione del posteggio in corso d'anno, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente in base alla data di rilascio della concessione.

3. Il caso di subingresso il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza della concessione, è calcolato sull'intero arco annuale di validità della concessione. E' in capo al cedente l'onere di comunicare al subentrante il numero delle assenze effettuate nel periodo di sua gestione.

4. Nel computo delle assenze è conteggiata anche la mancata presenza dei giorni di mercato ricadente in giornata festiva e debitamente autorizzato come mercato straordinario. Qualora nel corso dell'anno la richiesta di svolgimento straordinario non fosse autorizzato l'assenza non è conteggiata.

5. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio competente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. La mancata richiesta di rinnovo del posteggio entro il giorno di scadenza comporterà la decadenza del posteggio.

Art. 37

Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. precedente del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione, *qualora previsto*, è dovuto fino al giorno in cui il posteggio, oggetto di revoca, non viene riconsegnato nella libera e piena disponibilità del Comune, libero da cose ed attrezzature del concessionario.

3. La tassa per la occupazione temporanea del suolo pubblico deve essere corrisposta con le

modalità indicate nel regolamento comunale per la occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 38

Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

3. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso od in altri mercati o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

4. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

5. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 39

Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare. A parità di presenze si deve tenere conto della maggiore anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese.

2. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata, settimanalmente, da personale incaricato dal responsabile della P.L., contestualmente all'orario di inizio delle vendite.

3. E' vietato l'utilizzo del posteggio libero direttamente dallo spuntista senza assegnazione da parte della P.L..

4. La graduatoria del numero di presenze al mercato dell'operatore che partecipa all'assegnazione dei posteggi liberi, è azzerata qualora lo stesso non si presenti almeno una volta negli ultimi 6 (SEI) MESI, fatti salvi i casi di forza maggiore, opportunamente documentati, nei termini previsti dai precedenti artt. 16 e 36 del presente regolamento. La graduatoria è pubblica e sempre consultabile presso l'ufficio commercio negli orari di apertura al pubblico.

5. La graduatoria del numero delle presenze alla fiera è azzerata in caso che l'operatore non abbia presentato domanda di partecipazione alla fiera almeno una volta negli ultimi 10 (DIECI) ANNI.

6. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino box, chiosco, un locale o, comunque, strutture od attrezzature debitamente autorizzate, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione.

Art. 40

Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari. Il periodo natalizio va dal 30 novembre al 24 dicembre; quello pasquale decorre a partire dal martedì precedente alla festività della Domenica delle Palme; quello estivo dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta può essere presentata dagli interessati, per iscritto, al Comune:

- a. dalla maggioranza degli operatori concessionari del posto;
- b. dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica
- c. dalle Associazioni dei consumatori di cui all'art. 5 della L. 281/1998

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno 30 (trenta) giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere dell'Associazione dei consumatori e degli utenti e, successivamente a cura del responsabile di servizio competente, sottoposta all'esame della Giunta Municipale, per la decisione.

5. La Giunta Municipale deve decidere entro 15 (quindici) giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro 20 (venti) giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione dell'effettuazione di un'edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista, a cura del responsabile servizio competente.

7. Entro il mese di ottobre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3. possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta comunale, sentite le associazioni dei consumatori e degli utenti, decide entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, a cura del responsabile del servizio, entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di relativa adozione.

8. Gli operatori che pur sottoscrivendo la proposta di effettuazione del mercato settimanale ricadente in giornata festiva e da effettuarsi come mercato straordinario non si presentano e non giustificano l'assenza mediante presentazione di certificato medico, non verranno conteggiati come firmatari della successiva richiesta di effettuazione di mercato straordinario.

Art. 41

Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali.

1. L'ubicazione dei mercati comunali attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, sono indicati nelle SCHEDE seguenti, distinte, per singolo mercato:

SCHEDA N. 1

- a) Denominazione del mercato : MERCATO SETTIMANALE DEL LUNEDI'
- b) ubicazione: PIAZZA XXV APRILE E VIA RISORGIMENTO (TRATTO COMPRESO DALLA PIAZZA XXV APRILE ALL'INTERSEZIONE CON VIA A. GRAMSCI);
- c) orario di vendita:
 - per il periodo di vigenza dell'ora solare : dalle ore 8.00 alle ore 14.00
 - per il periodo di vigenza dell'ora legale: dalle ore 8.30 alle ore 14.30
- d) superficie complessiva del mercato: **mq. 1.500**
- e) superficie complessiva dei posteggi: **mq 676**

f) totale posteggi: n. 27 di cui;

- n. 6 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore alimentare;

- n. 20 utilizzati dai titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per il settore non alimentare;

- n. 1 riservato ai produttori agricoli;

g) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria **allegato A)** nella quale sono indicati:

– l'ubicazione del mercato, la delimitazione dell'area di pertinenza e la sua superficie complessiva;

– per ogni singolo posteggio il settore merceologico originario;

– il numero, la dislocazione ed il dimensionamento, singolo e complessivo, dei posteggi annuali/stagionali, nonché il posteggio riservato ai produttori agricoli.

– la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.

2. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da 90 (novanta) minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Entro 90 (novanta) minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere e pulite.

TITOLO III COMMERCIO ITINERANTE

Art. 42

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

3. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. E' consentito all'operatore in forma itinerante si sostare, ove è consentito, per il tempo necessario alle operazioni di vendita. Durante l'arco della giornata è vietato all'operatore tornare ad esercitare il commercio nello stesso luogo ove ha già sostato.

5. Il commercio in forma itinerante può essere effettuato nell'area urbana con gli stessi orari e negli stessi giorni stabiliti per il commercio in sede fissa dello stesso settore merceologico.

6. L'impiego di altoparlanti e di segnali acustici è strettamente limitato, nel volume del suono e nel messaggio, all'esigenza di richiamare l'attenzione degli acquirenti, non dovendo costituire fonte turbativa della pubblica quiete.

L'uso di altoparlanti è comunque vietato nei centri abitati; fuori dai centri abitati, **previa apposita autorizzazione**, è consentito dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19,30 (art. 59 Reg. Es. Att. C.d.S.)

La pubblicità fonica, fatte salve le diverse disposizioni in materia, è autorizzata dall'ente proprietario delle strade.

7. La vendita al domicilio del consumatore, deve essere limitata all'ingresso esterno, sino a diversa, esplicita decisione del potenziale acquirente.

Art. 43
Limitazioni all'esercizio dell'attività itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è sospeso durante lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e popolari di carattere tradizionale nelle aree interessate dallo svolgimento delle manifestazioni e in un raggio di 500 (cinquecento) metri da tali aree, salvo deroga .

2. E' vietato esercitare il commercio in forma itinerante con lo svolgimento di mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore ad un raggio di metri 500 (cinquecento) misurato dai limiti esterni del mercato o fiera.

3. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 (sessanta) minuti ed in ogni caso è vietata la sosta tra un punto e l'altro se non intercorrono almeno 100 (cento) metri (art. 22 T.O.S.A.P.).

Art. 44
Divieti

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è VIETATO nei luoghi ed orari eventualmente stabiliti con apposita ordinanza.

Art. 45
Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo. Modalità. Orari.
Divieti

1. Le disposizioni di cui ai due precedenti articoli del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante, ai sensi de D.Lgs. 18/05/2001, n. 228.

TITOLO IV
FIERE

Art. 46
Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 1 del presente regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

4. Derogano alle norme previste dal presente titolo le manifestazioni fieristiche, qualora si configurino quali FIERE a carattere locale ai sensi della vigente Legge Regionale n. 30/2002, R.R. n. 5/2003 e successive modificazioni ed integrazioni del relativo

Art. 47

Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, all'ufficio commercio.

Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio competente sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura dell'ufficio commercio, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 48

Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda all'ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune.

2. Non sono ammessi criteri di priorità che tengano conto della cittadinanza, residenza o sede legale dell'operatore, oppure del Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo per l'esercizio del

commercio su aree pubbliche.

3. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione alla autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione un massimo di due posteggi.

4. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

5. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

6. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 49

Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto, da personale incaricato dal Responsabile della Polizia Locale nel rispetto dell'ordine della graduatoria, ovvero rispettando le disposizioni di cui ai precedenti artt. 24 e 39.

2. Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 48 del presente regolamento.

Art. 50

Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere che si svolgono nel territorio comunale, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le loro dimensioni, totali e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici e gli spazi di servizio, gli orari di attività, verranno stabiliti con successivo atto nel momento in cui si verificasse l'esigenza della realizzazione di fiere.

TITOLO V

POSTEGGI FUORI MERCATO

Art. 51

Assegnazione, revoca, decadenza, rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 1, lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'art. 11.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operati abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'art. 39 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli artt. n. 17 , 36, 37, 38 del presente regolamento.

Art. 52

Localizzazione, caratteristiche, orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività verranno stabiliti con successivo atto nel momento in cui si verificasse l'esigenza della loro localizzazione.

Art. 53

Autorizzazioni giornaliere per manifestazioni – Ricorrenze – Sagre e simili

1. In occasione di particolari manifestazioni, promosse da associazioni o enti vari, con o senza il patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nonché per particolari ricorrenze come: "CARNEVALE", "EPIFANIA" 14 FEBBRAIO "S.VALENTINO", 8 MARZO "FESTA DELLA DONNA", "25 APRILE", "FESTA DELLA MAMMA", "FESTA MADONNA DEL ROSARIO", "OGNISSANTI E COMMEMORAZIONE DEFUNTI", "VIGILIA DI NATALE", è consentito rilasciare autorizzazioni giornaliere ad occupare suolo pubblico, sino ad un massimo di 5 (cinque) giorni e limitatamente alla vendita di articoli o prodotti compatibili con la manifestazione o ricorrenza. L'autorizzazione all'occupazione viene rilasciata a soggetti già in possesso dell'autorizzazione al commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione o in forma itinerante.

2. Le autorizzazioni di cui al punto 1 possono essere rilasciate per le seguenti aree: Piazza Statuto (Piazzale e corridoio laterale alla Chiesa Parrocchiale) e Viale del cimitero (area antistante il cimitero), nonché in altre di volta in volta individuate e/o in zone periferiche, dal responsabile competente. Il rilascio di tali autorizzazioni nelle zone da individuare dovrà avvenire, secondo criteri tesi a salvaguardare le attività in sede fissa.

TITOLO VI SANZIONI

Art. 54

Sanzioni pecuniarie

1. Le violazioni al presente regolamento, ad eccezione di quelle specificatamente elencate al comma 2, nonché l'applicazione di leggi specifiche o di sospensione/revoca dell'autorizzazione, sono punite con sanzioni pecuniarie secondo i limiti edditali da € 25 € 500 ai sensi della L. 267/00 art. 7 bis.

2. Per le violazioni dei sottoindicati articoli vengono determinate le sanzioni a fianco di ciascuno indicate:

Art. 13		€ 50,00
Art. 17	c.omma 1, lett. f)	€ 50,00
Art. 23	comma 1	€ 50,00
Art. 28	comma 1	€ 50,00
Art. 30	commi 3, 4, 5 e 10	€ 25,00
	comma 6	€ 50,00
	comma 9	ved. D. Ldg. 114/98
	comma 11	sanzioni applicate da A.S.L .
	comma 15	ved. regolamento T.A.R.S.U.
Art. 31	comma 2: - per utilizzo abusivo contenuto nel 1/3 (un terzo) delle dimensioni fissate	€ 50,00
	- per utilizzo abusivo oltre 1/3 (un terzo) delle dimensioni fissate	€ 100,00

Art. 33	comma 1	€ 50,00
Art. 39	comma 3	€ 50,00
Art. 41	comma 1, lett. c)	€ 25,00
	comma 2	€ 50,00
Art. 42	commi 3 e 6	ved. C.d.S
	comma 5	€ 25,00
Art. 43	commi 1 e 2	€ 100,00
	comma 3	ved. regolamento T.O.S.A.P
Art. 44		€ 100,00

3. E' ammesso il pagamento in via breve, cioè entro 60 (sessanta) giorni dalla contestazione o notificazione (art. 16 L. 689 del 24 novembre 1981).

4. Non è ammesso al pagamento in via breve chi incorre in più violazioni dello stesso articolo nello stesso anno solare, ovvero cagiona danni a persone e/o cose.

5. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o compie più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo (art. 8 L. 689 del 24 novembre 1981).

Art. 55 **Sanzioni accessorie**

1. Sono previste altresì le sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della autorizzazioni secondo la previsione degli artt. 16 e 17 del presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO VII **NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA**

Art. 56 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione, ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'acqua eventualmente fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la

conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;

b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a 1.00 metro;

c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 (cinquanta) centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettera *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;

b) prodotti di gastronomia cotti;

c) prodotti della pesca;

d) molluschi bivalvi vivi;

e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi;

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farcitura di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

I locali di cui al punto b) devono essere adeguati da un punto di vista igienico, a contenere derrate alimentari, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il sistema autonomo di erogazione di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile “dell’industria alimentare”, come definita dall’articolo 2, lettera *b*), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

24. Per l’attività di vigilanza e controllo trova applicazione l’art. 10 dell’Ordinanza Ministero della salute del 3 aprile 2002.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 57

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data *dell’8 aprile 2000 (data di entrata in vigore della L.R. 15/2000)*.

2. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

3. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a 10 (dieci) anni sono estese d’ufficio, a cura dell’ufficio commercio, a detto periodo temporale di validità.

4. I mercati in sede propria e su strada, realizzati dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono rispettare le disposizioni di cui all’articolo 2 dell’ordinanza stessa. I mercati in sede propria e su strada, già esistenti alla data del 18 maggio 2002, nei quali si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono conformarsi alle caratteristiche di cui all’ordinanza del Ministro della Sanità, entro il 30 giugno 2003: in particolare, per quelli nei centri storici o in zone urbane, dove non sia possibile l’adeguamento integrale, sono comunque vincolanti le prescrizioni di cui all’articolo 6 dell’ordinanza predetta.

5. I banchi temporanei di cui all’art. 5 dell’ordinanza del Ministro della Sanità e di cui all’articolo precedente, comma 6 del presente regolamento, devono essere resi conformi ai requisiti prescritti dall’ordinanza del Ministero della Sanità entro il 17 Agosto 2002

6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali o regionali.

7. Essendo il mercato settimanale localizzato in zona urbana non esiste la possibilità di adeguarlo integralmente alle norme previste dall’ordinanza del Ministero della Sanità 3/4/2002; è tuttavia garantita l’ottemperanza delle prescrizioni di cui all’art. 6.

A L L E G A T I

A) Planimetria relativa al mercato

B) Bando comunale per l’assegnazione in concessione di aree nei mercati



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Milano

Piazza Pietro Mosca n.9 - 20020 MISINTO

☎ 02.96721010 - Fax 02.96328437 C.F. 03613110158 - P.IVA 00758690960

e-mail : misinto@interfree.it

Ufficio Commercio

BANDO COMUNALE

Assegnazione aree in concessione nei mercati
(L.R. 21 marzo 2000, n. 15, articolo 15)

Il Responsabile del Servizio

- Vista la Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 15;
- Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio sulle aree pubbliche;
- Vista la comunicazione dell'ufficio commercio in data n. con la quale è stato trasmesso l'elenco dei posteggi liberi e disponibili nei vari mercati

RENDE NOTO

1. Gli interessati all'assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno inoltrare domanda in bollo al Comune secondo lo schema **pubblicato sul BURL unitamente al bando**. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*) del D.lgs. 114/1998.

2. Il termine per la presentazione delle domande è di sessanta giorni, decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lombardia.

3. Nella domanda, l'interessato deve dichiarare:

- a*) dati anagrafici e codice fiscale. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita IVA;
- b*) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del D.lgs. 114/1998;
- c*) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato per il quale si presenta la domanda;
- d*) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione (numero, superficie, settore);
- e*) il settore o i settori merceologici.

4. Nella formulazione della graduatoria il Comune si atterrà, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità:

- a*) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
- b*) anzianità di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- c*) anzianità di attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- d*) ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda.

Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio, fa fede il timbro a data apposto dall'Ufficio postale accettante.

Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio protocollo del Comune.

5. Le domande dovranno essere in competente bollo, indirizzate al Sindaco, ed inviate od a mezzo del servizio postale di Stato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure consegnate direttamente all'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza del Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di trasmissione delle domande.

6. Il Comune provvederà a redigere la graduatoria entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande ed a pubblicarla all'albo pretorio.

Entro quindici giorni dalla pubblicazione alla graduatoria possono essere presentate al Comune istanze per la revisione della stessa.

Sulle istanze il Comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni. Le decisioni relative sono pubblicate all'albo pretorio.

L'autorizzazione d'esercizio e la concessione del relativo posteggio saranno rilasciate, in applicazione della graduatoria, entro trenta giorni dalla sua definitiva pubblicazione.

7. Elenco dei posteggi liberi all'interno dei mercati

Mercato	Giorno	Numero identificativo del posteggio	Settore merceologico	Superficie mq	Riservato produttori agricoli	Note
SETTIMANALE	LUNEDI'					

data

Il Responsabile del Servizio.....